

**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini
Trieste**

**Bando di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per l'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
Classe di concorso A030-FI
a.a. 2025/2026**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge del 21.12.1999, n. 508 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Conservatorio "G. Tartini" di Trieste;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio "G. Tartini" di Trieste;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, recante "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2022, n. 79;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, recante "la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTO il provvedimento d'urgenza del Direttore prot. n. 7142/2024, ratificato nella seduta n. 195 del Consiglio Accademico del Conservatorio "G. Tartini";


Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

Via Carlo Ghega, 12 – 34132 Trieste (TS) – Italia

Tel. +39 040 6724911 – C.F. 80020940328 - www.conts.it

PEC amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it - PEO protocollo@conts.it

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica



VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado";

VISTA la Nota del M.U.R. - Segretariato Generale – Direzione Generale del Diritto allo Studio del 29 settembre 2025, n. 19116, circa l'Accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti A.A. 2025/2026;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 gennaio 2026, n. 137 di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2026, n. 138 di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei Docenti. A.A. 2025/2026 al Conservatorio di musica "G. Tartini" di Trieste;

DECRETA


Articolo 1 - Istituzione dei percorsi formativi D.P.C.M. del 4 agosto 2023 per l'a.a. 2025/2026

1. Sono istituiti i percorsi di formazione iniziale di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
2. L'offerta formativa di sessanta CFA è finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'Allegato A del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
3. L'offerta formativa è articolata come segue:
 - a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (*allegato 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023*);
 - b) Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (*allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023*);

Articolo 2 - Percorsi in attivazione per l'anno accademico 2025/2026

1. Per l'anno accademico 2025/2026, ai sensi del D.M. M.U.R. n. 138 del 27 gennaio 2026 e relativo allegato A, i corsi si riferiscono alle abilitazioni per le seguenti classi di concorso:

A030-FI (MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO): n° 10 posti;
2. L'attivazione di ciascuno dei percorsi di cui al comma 1 è subordinata alla valutazione della sostenibilità economica in relazione al numero di iscritti effettivi. In caso di mancata attivazione agli iscritti spetta la restituzione integrale degli importi versati ai sensi dell'art. 7.
3. È riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati, pari a 5 posti per ciascuna delle classi di concorso di cui al comma 1 del presente articolo.




4. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. M.U.R. 137/2026 i fruitori della quota di riserva di cui al comma 3 accedono al percorso formativo di 30 CFU/CFA di cui all'allegato 2 del DPCM 4 agosto 2023, come previsto dall'art. 2-ter comma 4-bis del D.Lgs. 59/2017.
5. Nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 3, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA, pari a 1 posto per ciascuna delle classi di concorso di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva di cui al comma 5 risultassero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui ritorneranno nel computo disponibile della riserva di cui al comma 3.
7. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva di cui al comma 3 risultassero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui ritorneranno nel computo dei posti non riservati.

Articolo 3 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere all'offerta formativa indicata all'art. 2 coloro che siano in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, e altresì coloro che siano nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.
2. Qualora le domande di ammissione dei candidati siano eccedenti il numero autorizzato si applicherà quanto previsto all'art. 3 del D.M. M.U.R. n. 367 del 18 aprile 2025.
3. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
4. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 3 dell'articolo 1 eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B del D.M. M.U.R. n. 138/2026.
5. Qualora le domande di ammissione dei candidati destinatari delle quote di riserva di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 eccedano il numero di posti riservati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. M.U.R. n. 137/2026.
6. In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Articolo 4 - Riconoscimento crediti

1. I CFA e i CFU conseguiti nei corsi di studio accademici o universitari, se coerenti con il profilo di cui all'Allegato A ("Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi") del D.P.C.M. 4 agosto 2023, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all'Allegato B ("Linee guida per il riconoscimento dei crediti"), di cui allo stesso D.P.C.M..
2. Il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari, alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso. Analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.




3. Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi non dà diritto a riduzioni della quota di immatricolazione e frequenza.
4. La richiesta documentata di riconoscimento crediti dovrà essere presentata nell'ambito della procedura telematica effettuata tramite il portale ISIDATA di cui all'articolo 6, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di presentazione. La richiesta di riconoscimento crediti costituisce parte integrante della domanda di ammissione ed è quindi soggetta a tutte le disposizioni dell'articolo 6, con particolare riguardo per quanto previsto ai commi da 4 a 7 del suddetto articolo.
5. La richiesta di riconoscimento crediti deve essere effettuata esclusivamente secondo il modello allegato al presente bando.
6. Eventuali richieste di riconoscimento crediti difformi da quanto stabilito al presente articolo, incomplete oppure presentate successivamente all'immatricolazione non saranno considerate.

Articolo 5 - Frequenza

1. Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.M. n.156 del 24.2.2025, per l'accesso alla prova finale di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% (settanta per cento) per ogni attività formativa, oltre allo svolgimento di tutte le attività di tirocinio previste dall'art 5 del D.M. stesso.

Articolo 6 - Modalità di richiesta ammissione

1. Le domande di ammissione possono essere inviate dalla data di pubblicazione del presente bando entro e non oltre il 2 marzo 2026 esclusivamente in via telematica tramite il portale ISIDATA. All'interno del sito indicato all'art. 10 è disponibile una guida all'immatricolazione.
2. La domanda di ammissione comporta il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16.00, da effettuarsi entro la scadenza di cui al comma 1 con le modalità dettagliate nella guida di cui allo stesso comma.
3. Il possesso dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili deve essere dichiarato e autocertificato dai candidati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
4. I candidati sono altresì tenuti a certificare ai sensi della legge vigente la corrispondenza al vero di qualsiasi documentazione allegata in copia alla domanda di ammissione.
5. Eventuali titoli di studio esteri dovranno essere corredati da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.
6. Eventuali servizi didattici prestati presso Istituzioni estere di pari livello dovranno essere corredati da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.



7. In nessun caso saranno accettate domande pervenute, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle indicate oppure oltre il termine stabilito oppure incomplete. La domanda non è integrabile successivamente alla scadenza stabilita al comma 1, fatte salve esplicite richieste indirizzate per iscritto al candidato dalla commissione di cui all'art. 8.
8. Il Conservatorio "Tartini" di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni prodotte dai candidati, anche posteriormente alla conclusione della procedura. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsità dei titoli prodotti il candidato decade da ogni beneficio conseguito, fatte salve le conseguenze penali e civili ulteriori previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Tassa di immatricolazione e di esame finale

1. La tassa di immatricolazione al percorso formativo dei 60 CFA, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è quantificata in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre bollo ove dovuto.
2. Per chi è regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017, la tassa di immatricolazione è riparametrata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre bollo ove dovuto.
3. Gli importi definiti ai commi precedenti e al comma 5 dovranno essere versati entro i termini temporali previsti per l'immatricolazione, secondo le modalità indicate nella procedura di immatricolazione.
4. La tassa prevista per le prove finali dei percorsi di formazione iniziale è quantificata in euro 150 (centocinquanta) oltre bollo ove dovuto, da versare secondo le modalità e con le scadenze che verranno comunicate in seguito. È inoltre dovuta la tassa regionale di abilitazione secondo i termini di legge.
5. Oltre agli importi di cui ai commi 1 e 2, all'atto dell'immatricolazione è dovuta la tassa regionale di diritto allo studio universitario secondo l'elenco che segue:
 - a) € 120,00 in caso di ISEE da 0 a 27.948,60€;
 - b) € 140,00 in caso di ISEE da 27.948,61 a 55.897,20€;
 - c) € 160,00 in caso di ISEE oltre 55.897,20€ oppure cittadini non italiani oppure residenti all'estero;

La documentazione ISEE deve essere necessariamente allegata alla domanda di immatricolazione, pena l'assegnazione dell'importo massimo (lettera c): € 160,00).

La documentazione ISEE deve riportare la dicitura "si applica alle prestazioni per il diritto universitario".

6. Gli importi di cui al presente articolo non sono riducibili o rateizzabili.

Articolo 8 – Commissione valutatrice

1. La verifica delle domande di ammissione e l'eventuale formulazione delle graduatorie previste dall'art. 3, oltre al riconoscimento crediti di cui all'art. 4, saranno effettuate da una commissione individuata tra i docenti in servizio presso il Conservatorio "Tartini" di Trieste, nominata dal Direttore del Conservatorio.
2. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 6 marzo 2026.

Articolo 9 – Immatricolazione


1. I candidati che risultino in posizione utile ai fini dell'ammissione dovranno provvedere all'immatricolazione entro il termine inderogabile del 10 marzo 2026. Entro il medesimo termine dovranno aver provveduto al pagamento delle tasse previste ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 7.

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

Via Carlo Ghega, 12 – 34132 Trieste (TS) – Italia

Tel. +39 040 6724911 – C.F. 80020940328 - www.conts.it

PEC amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it - PEO protocollo@conts.it



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini
Trieste**

2. Il candidato decade dal diritto all'immatricolazione:
 - a) per mancata o incompleta immatricolazione entro i termini stabiliti al comma 1;
 - b) per mancato versamento entro la scadenza prevista delle tasse dovute ai sensi dell'art. 7. In caso di mancata immatricolazione eventuali versamenti parziali saranno rimborsati al netto delle spese necessarie al rimborso, purché il candidato non abbia fruito di alcuna ora di corso.
3. A seguito della decadenza dal diritto all'immatricolazione di cui al comma precedente oppure di rinuncia esplicita da parte degli interessati, il Conservatorio "Tartini" di Trieste può procedere al ripescaggio di eventuali candidati idonei. Questi ultimi saranno contattati direttamente dall'istituzione presso i recapiti forniti all'interno della domanda di ammissione e invitati all'immatricolazione entro il 13 marzo 2026.

Articolo 10 – Pubblicità e comunicazioni

1. Fatti salvi i casi esplicitamente previsti dal presente bando e le comunicazioni di natura strettamente individuale, ogni comunicazione concernente il presente bando è pubblicata presso il sito del Conservatorio "Tartini" di Trieste (<https://conts.it/>).
2. Il Conservatorio "Tartini" di Trieste non assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata verifica degli atti e delle comunicazioni pubblicate sul sito di cui al comma 1 da parte dei candidati.
3. Il Conservatorio "Tartini" di Trieste non assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata visione da parte dei candidati di comunicazioni inviate agli stessi presso i recapiti indicati all'interno della domanda di ammissione.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Prof. Sandro Torlontano.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Didattica del Conservatorio per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale immatricolazione, per le finalità inerenti la gestione della procedura e la gestione del percorso formativo. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'interessato per l'esercizio di detti diritti potrà rivolgersi al Direttore Amministrativo in qualità di "Responsabile" pro tempore del trattamento dei dati personali.

IL DIRETTORE

Prof. Sandro Torlontano


Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

Via Carlo Ghega, 12 – 34132 Trieste (TS) – Italia

Tel. +39 040 6724911 – C.F. 80020940328 - www.conts.it

PEC amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it - PEO protocollo@conts.it

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 12 co. 2, D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 12

Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali(omissis)

2. I costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.

ART. 5 cc. 1 e 2, DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5- Requisiti di accesso

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.